

Tribunale di Brescia, Seconda Sezione Penale (dott.ssa Corvi), 20 ottobre 2017, n. 3696.

**Armi. - Porto di armi od oggetti atti ad offendere (art. 4 l. 110/75). – Giustificato motivo.**

Sussiste il giustificato motivo per il porto d'armi in tutti i casi in cui sia riscontrata una “ragione corrispondente a regole comportamentali lecite, relazionate alla natura dell'oggetto, alle modalità di verifica del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell'accadimento, alla normale fruizione dell'oggetto” (nel caso di specie, il giudice ha ritenuto integrato il giustificato motivo in relazione al porto di un coltello a serramanico con lama di 20 cm, utilizzato alcune ore prima dall'imputato per svolgere attività di manutenzione presso la seconda abitazione di proprietà).

**Armi.- Confisca obbligatoria (art. 6 l. 152/75). – Esclusione.**

La confisca prevista dall'art. 6 l. 152/75 si applica a tutti i delitti e le contravvenzioni concernenti le armi anche in caso di declaratoria di estinzione del reato. La misura di sicurezza resta esclusa solo nel caso di pronuncia assolutoria nel merito (nel caso di specie, previo riconoscimento del giustificato motivo, il giudice aveva assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 4 l. 110/75, disponendo contestualmente l'immediata restituzione del coltello all'avente diritto).